

COPIA

RINNOVATO
FINO AL 30.11.2014

COMUNE DI STRESA

PROVINCIA DEL VERBANO - CUSIO - OSSOLA

**OGGETTO: CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A
NOLEGGIO BICICLETTE SITO IN LOCALITA' MOTTARONE -
STRESA.**

REPERTORIO N° 6230 13 DIC 2002

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale del 23 marzo 2002, con la presente scrittura privata, redatta in triplice copia, , tra l'Amministrazione Comunale di Stresa (cod. fisc. 00201600038) nella persona del Responsabile del Servizio Gestione Risorse Patrimoniali Dott. Agostino Di Natale nato a Novara di Sicilia il 4 /07/1943, il quale agisce per conto e nell'interesse dello stesso in virtù dell'articolo 7 del "Regolamento sui contratti", elettivamente domiciliato presso il Comune di Stresa, piazza Matteotti n. 6 Stresa (C.F. 00201600038); - dall'altra parte il signor Giorgio Giuriola nato a Busto Arsizio il 18 febbraio 1963 e residente in Località Mottarone 10 - Stresa, che dichiara di agire nella sua qualità di Presidente dell'Associazione BI.CI.CO' con sede in Stresa - Piazzale Funivia (P.IVA 01714520036).

Si conviene quanto segue:

Verbale 30/12/2002
REGISTRO AD ALTA
AL N° 4733
SERIE III
ESATTE 51,65
(Euro: cinquantuno e 65/100)

[Handwritten signature]

Articolo 1 – Il Comune di Stresa dà e concede in locazione al signor Giuriola Giorgio un locale a piano terra del fabbricato della stazione funivia Stresa-Mottarone, ad esclusivo uso magazzino per deposito biciclette;

Articolo 2 - . La durata della locazione viene fissata in anni sei, rinnovabili per altri sei, decorrenti dall'1° dicembre 2002 e scadenti al 30 novembre 2008;

Articolo 3 – Il canone annuo di locazione viene fissato in euro 855,00 da pagarsi in due rate semestrali scadenti il 1° aprile ed il 1° novembre di ciascun anno.

Articolo 4 – Il canone sarà sottoposto ad aggiornamento ISTAT a partire dell'anno 2003 nei limiti previsti dall'articolo 32 della legge 27.07.1978, n. 392.

Articolo 5 - I locali si concedono per il solo uso di deposito biciclette pratiche di noleggio con divieto di sublocazione e cessione, anche parziale, e divieto di mutamento di destinazione;

Articolo 6– Il Conduttore dichiara di aver esaminato i locali e di averli trovati adatti al proprio uso e si obbliga a riconsegnarli, alla scadenza del contratto, nello stesso stato. Ogni aggiunta che non possa essere tolta in quel momento, senza danneggiare i locali ed ogni altra

innovazione non potrà essere fatta dal conduttore senza il preventivo

benestare scritto del Locatore;

Articolo 7 – Restano a carico del conduttore le riparazioni di piccola manutenzione, espressamente quelle da farsi agli impianti di acqua , luce , ai cardini, agli infissi, alle superfici dei muri e dei soffitti e degli infissi.

Articolo 8 – Il Conduttore esonera espressamente la parte Locatrice da ogni responsabilità per qualsiasi danno diretto od indiretto che potesse derivargli dal fatto o da terzi e, segnatamente, per i furti.

Articolo 9 – Il Locatore potrà, in qualsiasi momento, ispezionare o far ispezionare i locali affittati;

Articolo 10 – Spese contrattuali e di registrazione, ed ogni altra dipendente e conseguente, faranno carico al Conduttore signor Giorgio Giuriola,

Articolo 12 – L'inadempienza da parte del conduttore di uno dei patti contenuti in questo contratto, produrrà ipso jure, la sua risoluzione;

Articolo 13 – Le parti, con la firma del presente contratto, si prestano vicendevolmente il consenso ai sensi della legge 675/96 al trattamento dei rispettivi dati personali e contemporaneamente prendono atto che:



- i dati sono necessari e verranno trattati per l'esecuzione del contratto;

- il conferimento dei dati è indispensabile ai fini della conclusione del contratto;

- i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi consentiti dalla legge;

- fatti salvi gli obblighi di legge che impongono la conservazione dei dati per periodi stabiliti, ciascuna delle parti potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'articolo 13 della citata legge, chiedendo, in particolare, la consultazione, l'aggiornamento, la cancellazione dei dati

- trattati in violazione di legge, ed opponendosi al trattamento per motivi legittimi;

- le parti effettueranno i rispettivi trattamenti anche con mezzi elettronici e comunque automatizzati ed i dati saranno conservati presso le sedi delle parti.


- Le parti si impegnano altresì al rispetto dei principi e precetti della predetta legge 675/96 anche con riferimento a qualunque altro dato personale, anche di terzi, trattato in conseguenza al presente accordo.



Letto, confermato e sottoscritto

Stresa, li 13 DIC 2002

IL CONDUTTORE

 *W. Ismaeli*

IL LOCATORE

